

Segue verbale di udienza del 25/11/2021



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 4467/2018 del Registro Generale e promossa da
CAIONE VITALIANO, con l'avv. CANNOLETTA ANTONIO

Ricorrente

nei confronti di

INPS, con avv.ti GIROTTI MARCO, BARUSI NILLA e GRAZIUSO SALVATORE

Resistente

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione VO in godimento da gennaio 1999 e la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei differenziali maturati dal 2008, nei limiti della prescrizione decennale, per un importo pari a complessivi € 27.376,25 oltre interessi.

In via preliminare, si deve rilevare che la domanda è ammissibile solo con riferimento ad eventuali ratei differenziali maturati dal 06.04.2015, nei limiti della decadenza triennale.

Nel merito si deve rilevare che solo apparentemente la domanda è fondata sulla mancata o insufficiente rivalutazione delle retribuzioni relative ai periodi di mobilità superiori a 12 mesi (cd. mobilità lunga) ex art. 3 co. 6 D.Lgs. 503/1992. Dalla lettura del ricorso si evince invece che le differenze invocate si fondano principalmente sugli importi della retribuzione pensionabile per i periodi di mobilità lunga (anni 1995-1996-1997); in particolare, al punto 13 la retribuzione media settimanale viene determinata in € 398,58 prendendo come base di calcolo la retribuzione o reddito pari a € 12.754,41 relativa all'anno 1994 (ultimo periodo coperto da contribuzione effettiva) e dividendolo per le n. 32 settimane di contributi risultanti per tale anno dall'estratto contributivo.

Al riguardo, al punto 6) della memoria l'INPS ha eccepito che *“Nei conteggi della controparte viene fatto un mero calcolo, facendo riferimento a come si calcolano i contributi da disoccupazione involontaria, che nulla hanno a che vedere con quelli di cassa integrazione e/o mobilità. Pertanto per gli anni 1995, 1996 e 1997 le retribuzioni utilizzate sono completamente errate”*.

Tale eccezione è fondata, in quanto la S.C. ha stabilito che *“I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981”* (Cass. 14/03/2018, n. 6161).

L'INPS ha invece fatto corretta applicazione di tali principi, utilizzando la retribuzione oraria dichiarata dal datore di lavoro, pari a € 6,84 per un orario settimanale contrattuale pari a 40 ore; ne consegue una retribuzione settimanale pari a € 273,60 che è pari a quella utilizzata dall'Istituto e che coincide con la retribuzione cui è riferito il trattamento di integrazione salariale (v. estratto contributivo); non vi sono quindi motivi per ritenere che i conteggi dell'INPS non siano conformi ai criteri indicati da Cass. 6161/2018.

Quanto alla rivalutazione ex art. 3 co. 6 D.Lgs. 503/1992, si deve rilevare che gli indici utilizzati dall'INPS, riportati nel provvedimento di liquidazione di cui all'allegato n. 1, sono esattamente identici anno per anno a quelli indicati in ricorso e nei conteggi allegati, per cui appare irrilevante la mancata indicazione del settore di appartenenza.

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

La novità della pronuncia della S.C. giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/04/2018 da CAIONE VITALIANO nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.

Lecce, li 25/11/2021

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo